



COMUNE DI LAURITO
Provincia di Salerno

Piazza Marconi n°.2- 84050 Laurito (SA) Cod. fisc.: 84001510654 P. IVA: 00776010654	Tel.: +39 0974 954114 Fax: +39 0974 954287	E Mail: comunelaurito@tiscali.it Sito Web: www.comune.laurito.sa.it
--	---	--

DECRETO N. 01 DEL 31.01.2023
PROT. N. 189

CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA TECNICA MANUTENTIVA

IL SINDACO

PREMESSO che il D. Lgs.vo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. conferisce alla Amministrazioni pubbliche la **facoltà** di assumere ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare efficacia, efficienza ed economicità all'azione amministrativa;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 10, D. Lgs. n. 267/2000, "*il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 dello stesso decreto legislativo nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali*";
- ai sensi dell'art. 107, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, "*Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108*";
- ai sensi dell'art. 107, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000, "*Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente*", quelli ivi specificatamente previsti;
- ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000 "*Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione*";

VISTE le seguenti disposizioni del nuovo CCNL comparto "Funzioni locali" del 21.05.2018 in tema di attribuzione degli incarichi di "posizioni organizzative":

- Art. 13 c. 2 "*Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B*"; b) "*omissis*";
- Art. 14 c. 1 "*Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità*";
- Art. 14 c. 2 "*Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D*";

- Art. 17 c. 1. "Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13";
- Art. 17 c. 3 "In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali";
- Art. 17 c. 4 "I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito";
- Art. 17 c. 5 "Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art.18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art.8 del CCNL del 14.9.2000";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 13, c. 3, del CCNL del 21.05.2018, si è provveduto alla definizione "del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 del CCNL" (citato), con la proposta di pesature delle P.O. da parte del Nucleo di Valutazione relativamente alle Aree Amministrativa/Avvocatura, Finanziaria e Tecnica;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 25.06.2019 si è provveduto ad approvare il Regolamento per la graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative" nonché la griglia di pesatura delle posizioni organizzative ad esso allegata;

DATO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 12.09.2022 ad oggetto "Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 piano occupazionale. Provvedimenti", si è confermata la struttura organizzativa del Comune di Laurito in n. 4 Aree:
 - o Area Amministrativa/Avvocatura;
 - o Area Finanziaria;
 - o Area Tecnica;
 - o Area Vigilanza;
- con provvedimenti Sindacali nn. 3 e 4 del 16.06.2022 e n. 6 del 21.06.2022 si è provveduto a nominare i Responsabili delle Aree con attribuzione della relativa retribuzione di posizione, come di seguito:
 - o prot. n. 1334 –Area Amministrativa/Avvocatura - € 7.500,00 annui, oltre retribuzione di risultato per il 25%;
 - o prot. n. 1335 –Area Finanziaria - € 7.500,00 annui, oltre retribuzione di risultato per il 25%;
 - o prot. n. 1363 –Area Tecnica Manutentiva - € 7.500,00 annui, oltre retribuzione di risultato per il 25%;

CONSIDERATO

- che in data 07.01.2023 è terminato il rapporto di lavoro tra il dipendente responsabile dell'area Tecnica Manutentiva ed il Comune di Laurito e il posto è vacante;
- che il Comune di Laurito, con nota prot. 99 del 17.01.2023, ha chiesto alla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo l'autorizzazione all'utilizzo di un dipendente in servizio a tempo indeterminato, per l'espletamento dei servizi afferenti all'Area Tecnica, per n. 12 ore settimanali e per la durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili;
- che la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo, con deliberazione di Giunta n. 3 del 23.01.2023, ha autorizzato il dipendente Arch. Vito Alessandro Cancellaro a svolgere presso il Comune

- di Laurito attività lavorativa extra orario, mediante la formula organizzatoria dello scavalco di eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004;
- che il Comune di Laurito, con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 24.01.2023, ha disposto di servirsi, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, dell'attività lavorativa del dipendente della Comunità Montana, Arch. Vito Alessandro Cancellaro, per n. 12 ore settimanali per la durata di 6 mesi, salvo ulteriore proroga;
 - che tra il Comune di Laurito e la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo è stata stipulata apposita convenzione firmata digitalmente dalle parti e per accettazione anche dal dipendente in utilizzo, acquisita al protocollo dell'Ente prot. n. 175 del 31.01.2023;
 - che con determinazione n. 09 R.G - n. 07/AMM- del 31.01.2023, in esecuzione della suddetta deliberazione di G.C. n. 2 del 24.01.2023, è stata disposta l'assunzione a tempo determinato e part-time, per 12 ore settimanali per la durata di sei mesi, salvo ulteriore proroga, dell'Arch. Vito Alessandro Cancellaro, con il profilo professionale di Istruttore tecnico – Cat. C del vigente C.C.N.L., ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004 e dell'art. 92 D.Lgs. 267/2000;
 - che questo Comune non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e che i dipendenti di categoria D sono assunti a part-time al 50% e non è possibile conferire loro ulteriori incarichi senza aggravare il carico di lavoro da essi svolto;

PRESO ATTO

delle dichiarazioni rese dai due dipendenti di categoria D (Avv. Salvatore Carro e D.ssa Elisa Speranza) presenti nella dotazione organica dell'Ente, acquisite al protocollo dell'Ente in data 31.01.2023 prot. n. 184 e prot. n.185, con le quali hanno dichiarato di non avere le competenze necessarie a svolgere le funzioni di Responsabili di P.O. relativamente all'Area Tecnica Manutentiva;

VISTO l'art. 50, comma 10, D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine alla nomina dei titolari di posizione organizzativa, preposti alla direzione delle strutture di massima dimensione dell'Ente, secondo le modalità e i criteri stabiliti dai successivi articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto comunale;

RICHIAMATO l'art. 109, co. 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, co. 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, co. 4, lett. d), possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

CONSIDERATO che, nell'ambito del Area Tecnica Manutentiva, svolge attività lavorativa il dipendente sig. Arch. Vito Alessandro Cancellaro inquadrato nella categoria C del C.C.N.L., con il profilo professionale Istruttore Tecnico impiegato per 12 ore settimanali (33,33%), dotato della necessaria esperienza e della specifica professionalità per poter svolgere l'incarico di posizione organizzativa dell'Area Tecnica Manutentiva, in deroga all'art. 13, co. 2, come statuito dall'art. 17, comma 3, del citato CCNL;

RITENUTO

- di attribuire, in via eccezionale e temporanea, la posizione organizzativa, dell'Area Tecnica manutentiva al dipendente Sig. Arch. Vito Alessandro Cancellaro a far data dal 31.01.2023 per sei mesi, salvo proroga, assegnandogli la retribuzione di posizione annua (art. 15, comma 3, C.C.N.L.) pari ad €. 3.166,00 (già rapportata alla prestazione di 12 ore lavorative settimanali -33,33%-) e quella di risultato di cui all'art 15, comma 4 del C.C.N.L., salvo successiva eventuale diversa determinazione in sede di graduazione e quantificazione della stessa, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per le mansioni superiori, di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000;

RISERVATO il potere di integrare e/o modificare, con atto separato, il presente provvedimento;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi;

- lo Statuto comunale;
- la Contrattazione collettiva del personale degli Enti Locali, vigente;

D E C R E T A

1. DI ATTRIBUIRE, per le motivazioni di cui in premessa e che sono qui integralmente riportate, in via eccezionale e temporanea, ai sensi dell'art. 17, co. 3, del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018:

- sig. Arch. Vito Alessandro Cancellaro inquadrato nella categoria C del C.C.N.L., con il profilo professionale Istruttore Tecnico impiegato per 12 ore settimanali (33,33%), la posizione organizzativa, nominandolo Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, e di attribuire allo stesso le funzioni e le responsabilità afferenti agli uffici e servizi di Area previsti dall'art. 109 del TUEL e dal Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi, compreso l'incarico di adottare tutti i provvedimenti con rilevanza esterna di competenza dell'Area, con l'assegnazione di compiti di attuazione, della responsabilità della gestione dei servizi e dei connessi risultati relativamente agli obiettivi e programmi definiti con atti adottati dall'Organo Politico, anche con riferimento agli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. Nello specifico, viene assegnata la responsabilità di implementazione della Sezione "Amministrazione Trasparente" del Sito Istituzionale e di Referente Anticorruzione, oltre che di Referente della Privacy;

2. DI ATTRIBUIRE espressamente al predetto funzionario le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000, con verifica annuale dei risultati;

3. DI STABILIRE che

l'incarico è conferito col presente provvedimento per la prima volta e che la durata viene determinata a far data dal 31.01.2023 per sei mesi, salvo eventuale proroga;

nell'ambito dell'Area Tecnica Manutentiva sono inclusi i seguenti Uffici e Servizi:

- LAVORI PUBBLICI
- PROGRAMMAZIONE E GESTIONE NUOVE OPERE
- MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE, EDIFICI, VERDE E ARREDO URBANO
- PATRIMONIO
- PROTEZIONE CIVILE
- ESPROPRI
- SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
- SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) E CONTROLLI EDILIZI
- URBANISTICA
- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CARTOGRAFIA
- TUTELA AMBIENTALE – IGIENE URBANA
- POLITICHE ENERGETICHE

4. DI ATTRIBUIRE la posizione organizzativa, dell'Area Tecnica manutentiva al dipendente Sig. Arch. Vito Alessandro Cancellaro a far data dal 31.01.2023 per sei mesi, salvo proroga, assegnandogli la retribuzione di posizione annua (art. 15, comma 3, C.C.N.L.) pari ad €. 3.166,00 (già rapportata alla prestazione di 12 ore lavorative settimanali -33,33%-) e quella di risultato di cui all'art 15, comma 4 del C.C.N.L., salvo successiva eventuale diversa determinazione in sede di graduazione e quantificazione della stessa, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per le mansioni superiori, di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000

5. DI RISERVARSI, con separato atto, la possibilità di integrare e/o modificare il presente provvedimento;

6. DI COMUNICARE il presente provvedimento al Sig. Arch. Vito Alessandro Cancellaro, al Revisore Unico dei Conti, al Nucleo di Valutazione, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi di legge.

Laurito, 31 gennaio 2023

IL SINDACO
Avv. Vincenzo Speranza